

LEGGE SULLA PESCA
NELLE ACQUE DEL DEMANIO PUBBLICO

E

NEL MARE TERRITORIALE

4 marzo 1877, n. 3706

E

N O R M E

PER LA COMPILAZIONE DEI REGOLAMENTI

PER L'ESECUZIONE DELLA SUDETTA LEGGE

(CIRCOLARE 12 GIUGNO 1877)



MILANO
TIPOGRAFIA PIROLA
1878.

1

Legge, n. 3706, che regola la pesca nelle acque del Demanio pubblico e nel mare territoriale.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 13 marzo 1877 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. La presente legge regola la pesca nelle acque del Demanio pubblico e nel mare territoriale.

Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del Demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 16, saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5, 6 e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti.

Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del Demanio pubblico e di mare territoriale.

Art. 2. I regolamenti per la esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto Reale sopra proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Essi determineranno:

1.^o I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate;

2.^o Le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque;

3.^o I limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline riguardanti la pesca marittima, che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie;

4.^o Le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli

diritto di pesca, come privati proprietari, debbono farne pubblica dichiarazione.

In tal caso si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispone sulle acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche nel senso che la pesca vi sia libera, sotto l'osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime.

Art. 18. I regolamenti per l'esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino a lire 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo.

Art. 19. Se vi è stata recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi senza però che arrivino al doppio.

La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dell'esercizio della pesca per un tempo non minore di quindici giorni, né maggiore di un mese.

Art. 20. Per le infrazioni indicate dall'art. 16, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca;

1.° Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati dall'articolo terzo, salve le eccezioni ivi indicate;

2.° Delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è proibito senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformità della presente legge.

Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione.

Art. 21. Alle infrazioni alla presente legge riguardanti la pesca marittima, sono applicabili le norme di competenza e di procedura stabilite per i reati marittimi del Codice della marina mercantile.

Art. 22. Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, il contravventore non recidivo potrà ottenere l'applicazione delle pene sia pronunciate in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale di porto, se trattasi di pesca di mare, e se trattasi di pesca di fiume o di lago dal prefetto.

Art. 23. Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale e quelle del Codice di procedura penale e l'art. 412 del Codice della marina mercantile.

Nel caso però in cui debba farsi luogo alla commutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potrà eccedere i trenta giorni.

TITOLO IV. — Disposizioni transitorie.

Art. 24. Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non più tardi di due anni dalla pubblicazione di essa.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 4 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 12 giugno 1877. — Regolamenti per l'esecuzione della legge sulla pesca.

La legge sulla pesca, promulgata il giorno 4 marzo del corrente anno, soddisfa un bisogno vivamente sentito da una classe numerosa di popolazione, poichè si sostituisce ad antichi ordinamenti, diversi da una regione all'altra della penisola e non più consentanei per molti rispetti alle condizioni della industria.

Carattere generale dei regolamenti.

La nuova legge sanziona soltanto i principii direttivi che devono governare la pesca, e lascia alle disposizioni regolamentari il largo compito di dare applicazione a quei principii nei modi più acconci, secondo le diverse contingenze locali, a raggiungere il fine che la legge stessa si propone. Ne consegue che non solo si dovranno fare distinti regolamenti per la pesca di mare e per la pesca fluviale e lacuale, ma che per ciascuna di queste due specie di pesca i regolamenti saranno parecchi, ogniqualvolta la varia condizione dei luoghi richieda norme fra loro radicalmente disformi.

Intorno al modo di adempiere questo importante mandato, io ho creduto opportuno confortarmi degli avvisi d'una commissione di persone assai competenti, e dei voti di questa commissione io mi propongo di tenere gran conto.

La legge ha voluto che i regolamenti fossero la fedele espressione dei bisogni speciali dei singoli luoghi: epperò l'articolo 2.° fa obbligo al ministero di domandare intorno ad essi il parere dei consigli provinciali, delle camere di commercio e dei capitani di porto.

Ora io credo di interpretare rettamente il pensiero del legislatore, dando alla disposizione testè accennata la più larga applicazione, chiamando cioè i corpi, le autorità locali e gli stessi interessati a concorrere con l'opera e col consiglio alla compilazione di una serie di primi schemi di disposizioni regolamentari, che sieno come la sintesi delle condizioni e dei bisogni dei luoghi, e possano servir di guida al governo nella compilazione dei regolamenti che dovranno poi, previo il parere dei corpi indicati nell'articolo 2.° della legge, essere sottoposti alla sovrana sanzione. È sembrato al ministero che il sistema di affidare a coloro che hanno più compiuta conoscenza degli interessi locali l'iniziativa degli ordini destinati a proteggere gl'interessi medesimi, mentre è conforme al concetto della legge, quale emerge eziandio dai voti espressi durante la discussione parlamentare, sia imposto dall'indole particolare della materia, se si vuole che i regolamenti riescano opera il più che è possibile compiuta e durevole.

Ho quindi divisato di istituire in ciascuna provincia una Giunta speciale con l'incarico di preparare i primi schemi dei regolamenti per la pesca fluviale e lacuale, e di istituire in pari tempo una Giunta speciale in ciascun compartimento marittimo, con lo stesso mandato riguardo alla pesca marittima.

I. — *Formazione delle Giunte compartimentali per i regolamenti sulla pesca di mare.*

La Giunta speciale per la pesca di mare, che, in ragione della sua giurisdizione, chiamerò *compartimentale*, sarà composta del capitano di porto del compartimento, che la presiederà, e di un delegato per ciascuna deputazione provinciale e per ciascuna Camera di commercio avente giurisdizione nel compartimento, scelti anche fuori del seno delle deputazioni e delle Camere medesime. Essa dovrà domandare il parere e giovare degli avvisi delle persone più esperte in materia di pesca che si trovano nel compartimento.

II. — *Formazione delle Giunte provinciali per i regolamenti sulla pesca di acqua dolce.*

La Giunta speciale per la pesca d'acqua dolce, che chiamerò *Giunta provinciale*, sarà composta di un delegato del prefetto, di un delegato della deputazione provinciale e di un delegato per ciascuna Camera di commercio avente giurisdizione sul territorio provinciale, scelti anche fuori del seno della deputazione e delle Camere medesime. Questa Giunta dovrà sentire il parere delle persone più esperte della provincia, e invitare senza indugio, con pubblici avvisi, i municipii e gl'interessati ad esprimere, entro brevissimo termine, i loro desideri intorno ai regolamenti.

III. — *Raccomandazioni e norme per le nomine dei delegati e per la scelta delle persone esperte.*

Conseguentemente i signori prefetti, capitani di porto e presidenti delle camere di commercio, tostochè avranno ricevuto la presente circolare, provvederanno senza indugio, nella parte che rispettivamente li riguarda, alla formazione delle Giunte, dandosi all'uopo vicendevole comunicazione dei provvedimenti emessi. Nel nominare i delegati rispettivi, le deputazioni provinciali e le Camere di commercio porranno ogni cura a che la scelta cada possibilmente su persone le quali siano fornite di estesa cognizione intorno ai bisogni della pesca locale. Uguale raccomandazione io dirigo alle Giunte, affinchè, nel domandare il parere delle persone esperte, si rivolgano a coloro che hanno vera competenza in questa materia, e principalmente a coloro stessi che esercitano la pesca.

IV. — *Norme per la determinazione dei limiti fra la pesca di mare e quella d'acqua dolce (Art. 2, N. 1 della legge).*

Le Giunte così costituite per la pesca di mare e per la pesca d'acqua dolce sono indipendenti l'una dall'altra, avendo ciascuna un compito distinto, però accadrà in parecchi luoghi che sopra un punto dei regolamenti esse debbano procedere di conserva, ed è nel determinare i limiti entro i quali dovranno aver vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale, nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate. (Art. 2, N. 1 della legge). Per questa determinazione le due Giunte prenderanno gli opportuni accordi tra loro, e richiederanno, ove d'uopo, l'assistenza di un ufficiale del genio civile per quelle operazioni che fosse mestieri di compiere sui luoghi.

La legge non ha dato la definizione della pesca di mare e di quella fluviale e lacuale: i vari progetti che l'hanno preceduta assumevano, come criterio per la fissa-

zione dei limiti fra l'una e l'altra pesca, quello stesso che è additato dalla natura, cioè la salsedine delle acque; ma nella legge sanzionata da ultimo fu ommessa, come superflua, ogni definizione. Il ministero desidera che le Giunte, tenendo presenti i precedenti legislativi ora indicati, prendano pure in considerazione, fra i criteri principali per la delimitazione in discorso, la maggiore o minor facilità della sorveglianza per parte delle autorità marittime, e lo stato di cose che si è avuto finora.

V. — *Criteri principali che le Giunte debbono seguire.*

Affinchè i lavori delle Giunte sieno informati agli stessi concetti direttivi e rispondano allo spirito della legge, stimo conveniente di richiamare l'attenzione delle Giunte medesime sopra due criteri generali che giudico debbano dar norma alle loro proposte. Converrà cioè:

1.º Che esse tengano molto conto delle disposizioni legislative e regolamentari finora in vigore e delle consuetudini esistenti nei rispettivi luoghi e che, ove le proposte se ne discostino, ne indichino i motivi;

2.º Che cerchino di conciliare l'interesse della tutela della conservazione della specie, con quello della sussistenza che talune popolazioni traggono in tutto o in parte dalla pesca, proponendo, all'uopo, acconcie disposizioni transitorie, e che, allorquando un conflitto si manifesta fra questi due interessi, indichino le ragioni delle disposizioni proposte.

Colla scorta di questi criteri le Giunte esamineranno successivamente tutti gli articoli della legge, anche quelli dove non è fatto espresso riferimento ai regolamenti, per determinare quali disposizioni debbano far parte dei regolamenti, per la razionale esecuzione della legge medesima.

Sopra alcuni articoli credo necessario richiamare in particolar modo l'attenzione delle Giunte.

VI. — *Norme per la formazione dei regolamenti, comuni tanto alle Giunte compartimentali, quanto alle provinciali.*

a) *Disposizioni relative alle stagioni, ai modi ed agli strumenti della pesca (Art. 2, N. 2 della legge).*

Il secondo obbietto in cui le Giunte si incontreranno, dopo quello della delimitazione fra le due specie di pesca, seguendo l'ordine tracciato nell'articolo 2 della legge, è fuor di dubbio il più importante come quello che riflette le norme dirette a raggiungere il fine principale della legge, la tutela, cioè, della conservazione e della riproduzione della specie. Nel dare a questa parte del regolamento lo svolgimento che sarà richiesto dalle condizioni locali della pesca, le Giunte indicheranno le stagioni, i modi, nonchè gli strumenti di pesca che reputeranno nocivi alla conservazione ed alla riproduzione della specie e quindi tali da doversi colpire col divieto di pesca, specificando se il divieto debba essere assoluto o relativo a certi tempi e luoghi, nonchè a certe specie e qualità di pesce. Degli strumenti vietati indicheranno i nomi sia in lingua italiana, sia nel dialetto locale e, quanto alle stagioni, avranno cura che i divieti non eccedano le epoche nelle quali si effettuano la riproduzione delle specie e il primo sviluppo dei pesci neonati.

b) *Norme sul regime delle acque in relazione cogli interessi della pesca, e modi di risolvere gli eventuali conflitti cogli interessi industriali ed agrari (Art. 2, N. 2 della legge).*

Sarà questo il luogo in cui dovranno trovar posto le norme regolamentari che tornino necessarie rispetto al regime delle acque pel fine della conservazione della spe-

cie, e che già non siano contemplate da altre disposizioni della legge. E dovrà determinarsi a questo proposito il modo di risolvere i conflitti che possono insorgere fra gl'interessi della pesca e quelli dell'agricoltura e dell'industria. Questo argomento nei progetti precedenti a quello che ottenne la sanzione legislativa dava occasione a parecchie disposizioni che nella legge furono lasciate in disparte, affinché i regolamenti possano meglio determinarle in armonia coi bisogni locali.

Le esigenze della pesca possono trovarsi in opposizione con quelle dell'agricoltura e di talune industrie, principalmente per le costruzioni permanenti o temporanee che a queste importi di eseguire nelle acque, per le escavazioni di fondo, estirpazione di erbe ed altre operazioni che per avventura vogliono eseguirsi nelle acque, e per le materie impure che occorra versare o lasciar defluire nelle acque medesime. Tanto quelle costruzioni ed operazioni, quanto questi stillicidi o deflussi possono distruggere in tutta od in parte le specie dei pesci, o recar ostacolo alla loro propagazione. In questi casi le Giunte s'adopreranno per conciliare gli opposti interessi e, quando ciò non sia possibile, daranno la preferenza all'interesse preponderante, tenendo conto, in ogni caso, dei diritti acquisiti e degli interessi già stabiliti.

Nel caso di deflusso di materie residue, le Giunte vedranno se non possa e debba prescriversene la depurazione mediante graticci, o in altra guisa come è disposto da alcune leggi inglesi; e nel caso di costruzioni permanenti, che sbarrino un corso di acqua, se non convenga ordinare che vi siano praticate scale, ovvero appositi passaggi pel pesce, di determinata forma e larghezza, come prescrivono ancora le leggi inglesi e la legge tedesca.

Le Giunte faranno ogni sforzo per render facili, sollecite ed economiche le pratiche preliminari che dovessero prescriversi agli interessati nel caso di costruzione di opere permanenti o di eseguitamento di operazioni della specie sovracennata, procurando che le pratiche di cui si tratta possano essere condotte simultaneamente con gli altri procedimenti preventivi a cui quelle opere e quelle operazioni sieno per altri fini, e in virtù di altre disposizioni, soggette. — Per questa parte dei regolamenti, le Giunte avranno la facoltà e l'obbligo di richiedere la cooperazione e un parere scritto dell'ingegnere provinciale del genio civile, e questo parere sarà trasmesso al ministero insieme con gli schemi dei regolamenti.

c) *Limitazioni all'esercizio della pesca a favore delle tonnare, mugginare, ecc. (Art. 2, N. 4 della legge).*

Altri obbietti dei regolamenti, parimenti comuni alle due specie di pesca, sono quelli indicati ai numeri 4 e 5 del ripetuto articolo 2 della legge. Il primo riguarda alcune limitazioni all'esercizio della pesca, nei tempi in cui è permessa, per tutelare alcune pesche speciali e gli allevamenti naturali ed artificiali dei pesci e di ogni sorta di animali acquatici: nello svolgere questa disposizione le Giunte avvertiranno che trattandosi di norme intese a restringere la libertà d'esercizio della pesca, le limitazioni debbono essere giustificate pienamente e non eccedere i bisogni per cui il legislatore le sanzionava. Sarà questo il luogo di proporre una opportuna soluzione alle questioni sorte negli ultimi tempi nelle acque in cui esistono diritti antichi di tonnare per effetto delle diverse distanze stabilite dalle antiche leggi locali e da quella piemontese del 1827, estesa nel 1861 alle altre provincie d'Italia.

d) *Prescrizioni di polizia (Art. 2, N. 5 della legge).*

Il quinto comma dell'art. 5 riguarda le prescrizioni di polizia necessaria per garantirsi il mantenimento dell'ordine e la sicurezza della vita e dei beni dei pescatori.

Nelle antiche leggi e nei regolamenti locali le Giunte troveranno largo corredo di siffatte disposizioni; esse sapranno scegliere quelle che si adattino ai principii della nuova legge ed alle presenti condizioni dei tempi, lasciando in disparte le altre che, senza essere richieste da un interesse rilevante della pesca e dei pescatori, possano recare ostacolo all'industria. Per ciò che riguarda la pesca di mare le prescrizioni di polizia dovranno limitarsi a quelle che già non fossero sanzionate dal nuovo codice della marina mercantile testè sanzionato dal Parlamento.

e) *Applicazione del divieto della pesca del fregolo, pesce novello, ecc., e delle eccezioni relative. (Art. 3 della legge).*

Il compito, che l'art. 3, nel sancire il divieto della pesca del fregolo e del pesce novello e degli altri animali acquatici, lascia ai regolamenti, è troppo rilevante perchè io non debba richiamare sovra esso l'attenzione di tutte le Giunte, avvegnachè anch'esso interessi entrambe le specie di pesche. Le Giunte, per l'esecuzione di questo articolo dovranno:

a) Indicare le specie di pesce novello la cui pesca deve vietarsi come nociva all'industria, e le dimensioni alle quali debbono essere pervenuti tanto il detto pesce quanto gli altri animali acquatici, perchè ne sia lecita la pesca: e qui occorre avvertire che la legge ha usata la dizione: *dimensioni*, per esprimere il concetto di compiuto svolgimento; si potrà quindi assumere, come criterio per determinarle, il volume, il peso e qualunque altro modo di misura reputato più acconcio;

b) Stabilire le norme e le cautele dirette ad impedire che le eccezioni sanzionate dalla legge a beneficio della scienza, della vallicoltura, dell'ostricoltura, di altri allevamenti artificiali, ecc., aprano l'adito ad eludere la regola generale;

c) Indicare le altre eccezioni che la legge consente nell'ultimo comma dell'articolo 3; queste proposte debbono essere accompagnate dalle opportune informazioni e da chiarimenti atti a dimostrare la condizione imposta dalla legge, cioè che le eccezioni non siano tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie.

Dovrà a questo proposito esser preso ad esame l'argomento della pesca dei bianchetti, in quei compartimenti nei quali, or non è molto, essa fu occasione di controversie, e di queste dovrà essere proposta acconcia soluzione, indicandone i motivi.

Fra le disposizioni intese a rendere efficace il divieto sancito dall'articolo di cui discorro, potrebbe trovar luogo quella che esiste nella più gran parte delle leggi e dei regolamenti stranieri, la cui mercè il pesce novello e gli altri animali di dimensioni inferiori a quelle stabilite, i quali cadessero in potere dei pescatori, debbano essere dai pescatori medesimi rigettati immediatamente nelle acque.

f) *Eccezioni alla presunzione circa la provenienza dei prodotti della pesca. (Art. 4 della legge).*

Per l'esecuzione dell'art. 4 i regolamenti dovranno indicare le eccezioni da accogliere rispetto alla presunzione concernente la provenienza dei prodotti della pesca. Dalla relazione che precedeva il progetto di legge da me presentato alla Camera dei deputati, e dalle dichiarazioni che io feci durante la discussione di questo articolo, emerge quali debbono essere il concetto e l'estensione di tali eccezioni: esse si riferiscono ai luoghi ove la prevalenza notevole della pesca nelle acque private o nel mare territoriale, o la grande facilità di distinguere per la loro specie singolare i prodotti dell'una o dell'altra pesca, rendessero men che equa la presunzione legale stabilita dal citato articolo.

g) *Divieto di collocare apparecchi fissi o mobili di pesca tali da impedire il passaggio del pesce. (Art. 6 della legge).*

L'articolo 6 è diretto ad eliminare gli ostacoli posti al passaggio del pesce soltanto a scopo di pesca, poichè agli impedimenti per fine industriale od agrario dev'essere provveduto nei regolamenti in base al num. 2 dell'articolo 2. Per l'esecuzione dell'articolo 6 le Giunte dovranno indicare nei regolamenti lo spazio che, secondo le circostanze locali, dovrà esser lasciato libero in larghezza pel passaggio dei pesci, nonchè la distanza tra un apparecchio e l'altro di pesca, secondo la natura degli apparecchi medesimi. Giova notare, a cagione d'esempio, che la recente legge tedesca richiede sia lasciata libera, pel passaggio dei pesci, la metà della superficie dell'acqua, misurata al livello ordinario dalle sponde, e che la legge svizzera, anche più recente (18 settembre 1875), vuol libera la metà della larghezza della corrente, misurata ad acqua bassa ordinaria e ad angolo retto dalla riva, e tra un congegno e l'altro di pesca richiede la distanza di almeno il doppio dello sviluppo totale del più grande di tali congegni; e un progetto di legge belga per la pesca fluviale prescrive che l'apertura debba essere di due metri almeno in tutta l'altezza del corso d'acqua.

h) *Applicazione delle discipline tutrici della pesca alle acque di proprietà privata (Art. 4 della legge).*

Un altro punto della legge che interessa così la pesca di mare come quella d'acqua dolce, è il 2.º comma dell'articolo 4, in virtù del quale i regolamenti potranno indicare quali parti degli articoli 2, 3, 5 e 6 e del titolo terzo della legge medesima, debbono, a tutela del pubblico interesse e sentiti gl'interessati, essere applicate alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in comunicazione immediata con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.

Non a tutte le Giunte occorrerà di proporre norme regolamentari per l'applicazione di questo articolo, perocchè non sieno assai frequenti le acque di privata proprietà che si trovavano in comunicazione immediata con quelle pubbliche; dove però si riscontrino siffatta contingenza è pur mestieri di avvertire che, allora soltanto si potrà imporre alla pesca nelle acque private l'applicazione delle discipline sanzionate dalla legge e dai regolamenti, quando ciò sia assolutamente necessario allo scopo di impedire che i privati abusino della loro posizione per procacciarsi larghe prede con grave pregiudizio della conservazione della pesca nelle acque pubbliche. S'intende pure che non tutti i divieti, nè tutti i precetti della legge dovranno essere necessariamente applicati, nei casi accennati, alle acque private, ma quelli soltanto la cui applicazione, secondo le contingenze locali, sia richiesta dall'interesse pubblico. La legge vuole che sieno sentiti gl'interessati; le Giunte provinciali e compartimentali; accertata l'esistenza di acque private in comunicazione immediata colle pubbliche e la necessità di applicare ad esse una o più delle disposizioni tutrici della pesca, formuleranno le relative disposizioni regolamentari, e quindi ne avvertiranno gl'interessati, perchè facciano le loro osservazioni, che saranno inviate al ministero insieme con le proposte.

i) *Pesca nelle acque consorziali comunali e provinciali. (Art. 17 della legge).*

Nei regolamenti debbono pure trovar posto le norme per l'esecuzione del primo comma dell'art. 17 della legge; a tal uopo le Giunte provinciali avranno cura di proporre le forme della pubblica dichiarazione, in forza della quale l'ente morale proprietario si riserva il diritto esclusivo della pesca nelle sue acque.

1) *Penalità.*

L'art. 18 della legge consente che i regolamenti stabiliscano pene pecuniarie fino a lire 50 e, per quanto riguarda le tonnare e la pesca del corallo, fino a lire 500. Le Giunte avranno cura che tutte le prescrizioni e proibizioni accolte nei regolamenti sieno convalidate, nei limiti sovraindicati da adeguata sanzione penale.

Dopo di aver discorso delle norme generali comuni alle Giunte compartimentali ed a quelle provinciali, debbo indicarne alcune riguardanti soltanto le prime.

VII. — *Norme speciali per le Giunte compartimentali.*

1. Pesca pel pesce.

I regolamenti per la pesca di mare debbono determinare, secondo le contingenze locali, i limiti oltre i quali, quelle fra le discipline riguardanti la pesca marittima, che specialmente mirano a tutelare le conservazioni delle specie non saranno più applicabili; poichè il legislatore ha ritenuto che nel mare alto ed aperto la conservazione della specie più non richieda alcuna specie di tutela.

a) *Limiti di distanza dalla spiaggia (Art. 2, N. 3).*

Nel determinare siffatti limiti sarà utile che le Giunte preferiscano il criterio della distanza dal lido o quello della profondità, secondo che l'una o l'altra sia più facile a determinarsi ed a riconoscersi.

Giova avvertire che tale distanza o profondità potrà essere fissata diversamente per le varie specie di pesca.

Alle Giunte compartimentali si presenterà a questo punto l'occasione di risolvere la questione della distanza dalla costa in cui potrà esercitarsi — qualora sia consentita in massima — la pesca delle bilancelle, o paranze a strascico.

2. Pesca del corallo.

a) *Modo e tempo della pesca (Art. 9 della legge).*

Le Giunte compartimentali dei luoghi in cui si esercita la pesca del corallo, e quelle dei luoghi in cui si fanno gli armamenti per codesta pesca, indicheranno i divieti che, secondo le condizioni locali, fosse mestieri di sanzionare nei regolamenti circa il tempo ed il modo di siffatta pesca.

b) *Norme intorno alla denuncia ed all'esercizio del diritto esclusivo dello scopritore di un banco di corallo. (Art. 10 della legge).*

Le Giunte stesse dovranno inoltre:

a) determinare i modi della denuncia contemplata dall'art. 10 della legge, prescrivendo che essa sia preventiva, nel senso cioè che chi intenda armare una barca o una nave per scoprire banchi di corallo, debba farne precedente dichiarazione all'autorità marittima del porto di partenza; al quale proposito conviene avvertire come, sia pel senso letterale, sia per le spiegazioni che si traggono dalle relazioni e discussioni parlamentari, sotto il nome di *scopritore*, usata dall'art. 10 della legge, deve intendersi solo colui che scopre nuovi banchi di corallo in paraggi, nei quali ne era in passato affatto ignorata l'esistenza e non già colui che primo s'arresta con la sua barca presso un bosco, in luoghi più ordinariamente frequentati dalle barche coralline;

- b) determinare i modi di circoscrivere l'estensione del banco scoperto, sul quale vuolsi esercitare il diritto sanzionato dall'articolo medesimo;
- c) indicare i segni permanenti coi quali si dovrà dimostrare l'effettiva scoperta e la continuata coltivazione del banco di corallo;
- d) fissare i modi e i casi della proroga del diritto.

e) *Rappresentanze dei luoghi nei quali si fanno gli armamenti delle barche per la pesca.*

Nelle proposte per la formazione dei regolamenti per la pesca del corallo, le giunte compartimentali dovranno consultare le principali rappresentanze municipali dei luoghi nei quali si fanno gli armamenti delle barche per la pesca medesima, e trasmettere al ministero le risposte che ne avranno ricevuto insieme con gli schemi dei regolamenti.

VIII. — *Avviso delle Giunte intorno alle provincie od ai compartimenti cui potrebbero essere riuniti sotto un solo regolamento.*

Quantunque non sia dubbio che i regolamenti debbano essere parecchi, pure non occorre di far notare come sia desiderabile che il numero loro non sia eccessivo; e però è mestieri trovar modo di formare un solo regolamento per ogni gruppo di compartimenti, e per ogni gruppo di provincie, in cui le condizioni locali consentano una completa o quasi completa uniformità di discipline. Questo lavoro sarà fatto dal ministero quando avrà innanzi a sé le proposte di tutte le Giunte: queste dovranno all'uopo esprimere la loro opinione intorno alle provincie e, rispettivamente, ai compartimenti vicini, coi quali possano, per analogia di condizioni e di bisogni, essere riuniti sotto un sistema di norme in tutto od in gran parte comuni.

IX. — *Ragioni delle proposte.*

Intorno a tutte le questioni di qualche rilevanza che le Giunte avranno dovuto discutere e risolvere, desidero che mi sien riferite le ragioni delle soluzioni adottate.

Prima di terminare giova avvertire come le Giunte possano trar largo sussidio dall'opera: *La pesca in Italia*, che fu pubblicata per cura di questo ministero. Non ne invio qui unite altre copie, poichè già a suo tempo ne fu fatta distribuzione ai signori prefetti, come ai signori capitani di Porto.

Io confido che, seguendo le norme fin qui tracciate, le Giunte potranno agevolmente compiere il loro mandato se, come non dubito, essere porranno nella sua esecuzione tutto lo zelo e l'interesse che l'importanza dell'argomento richiede. Le Giunte non ignorano quanto sia urgente di por termine al presente stato legislativo nella materia della pesca con la pronta pubblicazione dei regolamenti che debbono tradurre ad effetto i vantaggi che dalla nuova legge si attendono; perciò esse accoglieranno certamente la preghiera vivissima che rivolgo loro, di por mano al lavoro sollecitamente e far sì che sia compiuto e trasmesso al ministero non più tardi della fine del prossimo mese di agosto.

Il ministro, MAJORANA-CALATABIANO.